

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità.....	3
---	----------

TITOLO II – AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

Art. 2 – Comunicazione di avvio del procedimento.....	3
Art. 3 – Audizione personale.....	4
Art. 4 – Controdeduzioni dell’Organo accertatore.....	5
Art. 5 – Lettera di cortesia.....	5

TITOLO III – CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE DELL’ENTITÀ DELLA SANZIONE

Art. 6 – Conclusione del procedimento.....	5
Art. 7 – Ordinanza di Archiviazione.....	6
Art. 8 – Ordinanza di Ingiunzione.....	6
Art. 9 – Revoca in autotutela dell’Ordinanza di Ingiunzione.....	6
Art. 10 – Annullamento in autotutela dell’Ordinanza di Ingiunzione.....	7
Art. 11 – Quantificazione della sanzione pecuniaria.....	7
Art. 12 – Ammissione al pagamento del minimo edittale.....	7
Art. 13 – Determinazione della sanzione pecuniaria nel massimo edittale.....	8
Art. 14 – Recidiva.....	8

TITOLO IV – PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Art. 15 – Termine per il pagamento.....	9
Art. 16 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.....	9
Art. 17 – Esecuzione forzata.....	9

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Accesso agli atti.....	10
Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali.....	10

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di competenza della Provincia di Arezzo.
2. Il presente Regolamento mira a fornire un quadro regolatorio integrativo della disciplina legislativa e sublegislativa sia di carattere generale, quale quella contenuta nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Legge n. 689/1981) e nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge n. 241/1990), sia di carattere settoriale, con specifico riferimento a quella relativa alle materie nelle quali si colloca la violazione, da intendersi in questa sede richiamate per quanto quivi non espressamente previsto.

TITOLO II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

Art. 2 – Comunicazione di avvio del procedimento

1. La notificazione del Verbale di accertamento e contestazione, effettuata ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981, del Codice di Procedura Civile, del D.Lgs. 7 aprile 2005, n. 82 (D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione digitale) e s.m.i., nonché della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (Legge n. 890/1982 – Legge sulle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale) e s.m.i., consente ai soggetti interessati di prendere conoscenza del procedimento avviato e di partecipare al medesimo, dispiegando così gli effetti della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990.
2. Entro il termine di sessanta giorni dall'intervenuta contestazione, i soggetti interessati hanno facoltà di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per come indicata nel Verbale elevato dall'Organo accertatore (c.d. sanzione in misura ridotta).

Il suddetto termine ha carattere perentorio, pertanto il pagamento intempestivo non produce effetto liberatorio.

3. Entro il termine di trenta giorni dall'intervenuta contestazione, i soggetti interessati, i quali non intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, possono presentare scritti difensivi e/o istanza di audizione personale. In caso di inosservanza del suddetto termine, l'Amministrazione potrà non tenere in considerazione il contenuto di quanto presentato, risultando esentata dall'obbligo della relativa disamina.

Art. 3 – Audizione personale

1. Pervenuta l'istanza di audizione personale, l'Amministrazione procede alla fissazione della medesima, dandone congruo preavviso agli interessati mediante invio di comunicazione scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata.
2. L'audizione personale si terrà, ove possibile, entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla presentazione della relativa istanza.
3. In sede di audizione, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'identità dei partecipanti mediante richiesta di esibizione di documento di identità personale, di cui dovrà essere estratta copia, da tenersi agli atti del procedimento. L'attività svolta sarà documentata attraverso la predisposizione di apposito Verbale, redatto in duplice originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Una copia del medesimo verrà rilasciata alla parte istante.
4. Qualora gli interessati ne facciano espressa richiesta, l'audizione potrà svolgersi anche da remoto, rigorosamente in modalità sincrona, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma digitale che consenta la condivisione del Verbale. In tal caso, onde permettere il corretto svolgersi dell'audizione, in assenza di interferenze esterne pregiudizievoli al buon esito della medesima, l'Amministrazione procederà ad individuare gli accorgimenti tecnici necessari, avendo cura di darne tempestivo avviso agli interessati.
5. In caso di audizione da remoto, l'identità dei partecipanti sarà accertata mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento e condivisione dei medesimi sulla piattaforma digitale messa a disposizione dall'Amministrazione. L'attività svolta sarà documentata attraverso la predisposizione di apposito Verbale, anch'esso condiviso sulla piattaforma digitale. Una volta presa visione di quest'ultimo, gli istanti dovranno procedere alla sottoscrizione del medesimo e all'invio di copia digitale dello stesso all'indirizzo pec fornito dall'Amministrazione.
6. Gli istanti o i loro delegati/procuratori, che abbiano un impedimento personale insuperabile per il giorno della convocazione, potranno chiedere per iscritto il rinvio della convocazione

medesima. A fronte di ciò, l'Amministrazione procederà, dunque, a una nuova convocazione, anche in deroga al termine di cui comma 2.

7. In caso di mancata comparizione senza motivata richiesta di rinvio, l'Amministrazione procederà a nuovamente convocare gli interessati, secondo le modalità di cui al comma 1, nei successivi quindici giorni. La mancata comparizione senza giustificato motivo anche in seconda convocazione costituisce rinuncia tacita al diritto di essere sentiti personalmente.

Art. 4 – Controdeduzioni dell'Organo accertatore

1. In caso di tempestiva presentazione di scritti difensivi da parte degli interessati ovvero laddove se ne ravvisi l'opportunità, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Organo accertatore eventuali controdeduzioni ai fini della completa definizione dell'istruttoria.
2. In mancanza di risposta nel termine indicato nella richiesta di cui sopra, che, in ogni caso, non potrà essere superiore a giorni venti, l'Amministrazione potrà non tenere in considerazione il contenuto delle controdeduzioni medesime, risultando esentata dall'obbligo della relativa disamina.
3. L'Amministrazione, con congrua motivazione, potrà comunque discostarsi dalle valutazioni espresse dall'Organo accertatore.

Art. 5 – Lettera di cortesia

1. Qualora dagli atti non risultino pervenuti né il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta né deduzioni difensive, l'Amministrazione valuta l'opportunità di inviare ai soggetti interessati una lettera di cortesia, onde verificare l'eventuale avvenuto versamento di quanto dovuto.
2. Detta comunicazione non verrà inviata qualora, dalla documentazione agli atti, risulti accertata l'irreperibilità del destinatario.

TITOLO III

CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA SANZIONE

Art. 6 – Conclusione del procedimento

1. Terminata la fase istruttoria, il Responsabile dell'Ufficio trasmette gli atti del procedimento e la Relazione conclusiva al Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale, ove non sia stato da quest'ultimo delegato all'emanazione del medesimo.
2. Fatta salva l'ipotesi di intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio dovrà, di norma, concludersi nel termine di 180 giorni, decorrente dalla ricezione del rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981, tramite adozione di Ordinanza di Archiviazione ovvero Ordinanza di Ingiunzione.

Art. 7 – Ordinanza di Archiviazione

1. Se dall'esame dei documenti e degli argomenti esposti negli scritti difensivi e/o nell'audizione personale emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel Verbale di accertamento e contestazione come Trasgressore o come Obbligato in solido, qualora si rilevino vizi di legittimità o comunque si evidenzi la non fondatezza dell'accertamento, dovrà emettersi Ordinanza motivata di Archiviazione del procedimento sanzionatorio e la stessa dovrà essere integralmente comunicata all'Organo che ha accertato la violazione.
2. Dell'archiviazione viene data comunicazione anche ai soggetti indicati nel Verbale quali Trasgressore e Obbligato in solido, nonché ai Legali dagli stessi eventualmente nominati.

Art. 8 – Ordinanza di Ingiunzione

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 7, ove si ritenga fondato l'accertamento, dovrà emettersi Ordinanza di Ingiunzione adeguatamente motivata – se del caso, anche *per relationem*, tramite rinvio al Verbale di contestazione e/o alla Relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio competente - nei confronti dell'Autore della violazione e dell'Obbligato in solido.
2. L'Ordinanza di Ingiunzione dovrà contenere l'indicazione esatta dell'importo ingiunto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e delle spese di notifica e di procedimento come indicate nel Verbale, nonché, qualora prevista, della sanzione accessoria. L'importo ingiunto dovrà indicare, altresì, le spese relative al procedimento di competenza dell'Amministrazione provinciale, fissate nella misura forfettaria di € 15,00, comprensiva delle spese di notifica del provvedimento finale.
3. L'Ordinanza di Ingiunzione dovrà contenere l'espressa indicazione del termine e dell'Autorità, cui è possibile proporre ricorso in opposizione.

Art. 9 – Revoca in autotutela dell'Ordinanza di Ingiunzione

1. L'Ufficio può operare la revoca in autotutela dell'Ordinanza di Ingiunzione nel caso in cui, successivamente all'emissione di quest'ultima, emergano nuovi rilevanti elementi determinanti ai fini della riapertura del procedimento per una nuova valutazione.
2. Il procedimento amministrativo sanzionatorio viene pertanto nuovamente istruito dall'Ufficio e, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, proposta una nuova Ordinanza di Ingiunzione con diversa quantificazione della sanzione, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 10 – Annullamento in autotutela dell'Ordinanza di Ingiunzione

1. Qualora l'Ordinanza di Ingiunzione risulti illegittima ai sensi dell'art. 21 *octies* della Legge n. 241/1990, l'Amministrazione procederà ad annullarla con le modalità di cui all'art. 21 *nonies* della richiamata Legge.

Art. 11 – Quantificazione della sanzione pecuniaria

1. Se il Trasgressore o l'Obbligato in solido non ha fruito del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 e dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, per la quantificazione della sanzione si applicano i criteri indicati nell'art. 11 della richiamata Legge.
2. Qualora dall'istruttoria espletata non emergano elementi significativi tali da consentire una diversa determinazione della sanzione pecuniaria, la stessa è stabilita in un importo pari alla sanzione in misura ridotta maggiorato del 20% ovvero, in relazione alle ipotesi per le quali la legge non ammette il pagamento in misura ridotta, è stabilita in un importo pari alla media aritmetica tra il minimo ed il massimo edittali.

Art. 12 – Ammissione al pagamento del minimo edittale

1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento, la sanzione sarà irrogata nella misura corrispondente al minimo edittale qualora:
 - a) il Trasgressore e/o l'Obbligato in solido ne facciano espressa richiesta e, dagli atti in possesso dell'Amministrazione, emerga che il Trasgressore, nei cinque anni precedenti la contestazione dell'illecito, non abbia commesso alcuna violazione inerente alla stessa materia e dimostri di essersi spontaneamente adoperato per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della violazione anteriormente all'inoltro dell'istanza;

- b) il Trasgressore e/o l'Obbligato in solido ne facciano espressa richiesta e, dagli scritti difensivi presentati, emerga che la violazione commessa sia di lieve entità.
2. La sanzione pecuniaria in misura corrispondente al minimo edittale non potrà trovare applicazione qualora risulti integrata una delle ipotesi di recidiva di cui all'art. 14.

Art. 13 – Determinazione della sanzione pecuniaria nel massimo edittale

1. Oltre che nell'ipotesi di recidiva reiterata infraquinquennale di cui all'art. 14, comma 3, del presente Regolamento, la sanzione amministrativa pecuniaria troverà applicazione in misura pari al suo massimo edittale ove si tratti di violazione di grave entità e risulti accertato il dolo dell'Autore della violazione.

Art. 14 – Recidiva

1. Al di fuori dei casi di cui agli artt. 11, comma 2 e 12 del presente Regolamento, qualora, all'esito dell'istruttoria, risulti che il Trasgressore, nei cinque anni antecedenti alla commissione della violazione contestata, abbia commesso un altro illecito della medesima indole, accertato con provvedimento definitivo, si applica la sanzione in misura ridotta maggiorata del 40% ovvero, in relazione alle ipotesi per le quali la legge non ammette il pagamento in misura ridotta, si applica una sanzione pari alla media aritmetica tra il minimo ed il massimo edittali maggiorata del 20%.
2. Qualora il Trasgressore, nei cinque anni antecedenti alla commissione della violazione contestata, abbia commesso due illeciti della medesima indole, tutti accertati con provvedimenti definitivi, si applica la sanzione in misura ridotta maggiorata del 60% ovvero, in relazione alle ipotesi per le quali la legge non ammette il pagamento in misura ridotta, si applica una sanzione pari alla media aritmetica tra il minimo ed il massimo edittali maggiorata del 40%.
3. Qualora il Trasgressore, nei cinque anni antecedenti alla commissione della violazione contestata, abbia commesso più di due illeciti della medesima indole, tutti accertati con provvedimenti definitivi, si applica la sanzione pecuniaria determinata nel suo massimo edittale.

TITOLO IV

PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

Art. 15 – Termine per il pagamento

1. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, per come determinata nell'Ordinanza di Ingiunzione adottata ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, deve avvenire in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento.

Art. 16 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Entro il termine di cui all'art. 15 del presente Regolamento, il Trasgressore e/o l'Obbligato in solido, i quali si trovino in condizioni di disagio economico tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o che, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla propria situazione familiare, possono formulare istanza motivata di pagamento rateale.
2. Alla richiesta deve essere allegata una Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato, atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.
3. L'Amministrazione può accogliere l'istanza con provvedimento motivato che deve dar conto della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza, la Provincia dispone che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili di importo non inferiore ad € 15,00.
4. Il numero delle rate non può essere inferiore a 3 né superiore a 30.
5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Amministrazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione e tale circostanza è ostativa alla concessione da parte dell'Ente di ulteriori rateizzazioni, ancorché inerenti ad una sanzione irrogata in conseguenza di altra violazione commessa nei cinque anni successivi. Nella detta ipotesi l'Amministrazione invierà all'interessato diffida di pagamento, con avviso che in caso di inadempimento si procederà ad esecuzione forzata.
6. La concessione del pagamento rateale non comporta applicazione di interessi legali.

Art. 17 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 15 del presente Regolamento senza che sia stato effettuato il pagamento e in caso di diniego di rateizzazione, si procede alla

riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/1981.

2. Si procede, altresì, ad esecuzione forzata in caso di esito infruttuoso della diffida di cui all'art. 16, comma 5, periodo II, del presente Regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Accesso agli atti

1. Per la disciplina del diritto di accesso agli atti dei procedimenti sanzionatori di competenza della Provincia di Arezzo si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.

Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio della Provincia di Arezzo.